SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1993, n. 54.

Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sezioni regionali della Corte dei conti

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

5. Contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione, alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati.

6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale di cui all'articolo 3 provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, almeno per la metà del fabbisogno, con magistrati assegnati d'ufficio, muniti di professionalità specifica.

9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Pubblico ministero presso la Corte dei conti

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore da lui delegato.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale con funzioni di procuratore regionale, o da altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato.

3. Il procuratore generale e quello regionale competente per territorio possono proporre appello avverso le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5.

4. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

Art. 3.

Azione a tutela della legittimità amministrativa

1. Il procuratore regionale presso la Corte dei conti può, in via autonoma, proporre ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità di esse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa; può altresì resistere e intervenire nei giudizi pendenti innanzi a detto tribunale. Il ricorso non è consentito contro gli atti concernenti assunzioni in servizio, inquadramento nei ruoli e svolgimento del rapporto di impiego del personale delle pubbliche amministrazioni.

2. L'appello nei confronti delle sentenze del tribunale amministrativo regionale può essere proposto dal procuratore regionale che ha partecipato al giudizio, ovvero dal procuratore generale presso la Corte dei conti.

3. Ove sia proposta azione a tutela della legittimità amministrativa, il tribunale amministrativo regionale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine provvede il Consiglio di Stato in grado di appello.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale competente, entro tre giorni dal verificarsi delle condizioni di efficacia o dalla data in cui sono stati dichiarati esecutivi, copia dei provvedimenti dai quali derivi per l'erario una spesa superiore a lire un miliardo e, in ogni caso, dei provvedimenti di

pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali e di opere pubbliche, di rilascio delle concessioni edilizie e di approvazione di concessioni e contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi.

5. L'azione avverso gli atti e i provvedimenti diversi da quelli indicati al comma 4 è proposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui il procuratore regionale ne ha comunque avuto conoscenza.

6. Il procuratore regionale può disporre l'acquisizione di atti e documenti, in possesso delle pubbliche amministrazioni, presupposti o comunque connessi rispetto a quelli trasmessi ai sensi del comma 5. Le amministrazioni pubbliche provvedono entro dieci giorni dalla richiesta.

7. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale presso la Corte dei conti, entro cinque giorni dalla notifica, copia dei ricorsi giurisdizionali innanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato ad esse notificati. Nello stesso modo provvede l'Avvocatura dello Stato per i ricorsi notificati presso di essa ad amministrazioni pubbliche.

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e risulta già pendente il giudizio, il procuratore regionale vi interviene con atto da notificare a tutte le parti; in tali casi, il giudice amministrativo decide sulla legittimità dell'atto o del comportamento impugnato anche quando ritiene che il ricorso sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero quando il ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare all'impugnazione. In ogni caso, i termini processuali sono ridotti della metà.

9. Qualora nel corso di un giudizio amministrativo che sia promosso ai sensi del comma 1, ovvero si svolga ai sensi del comma 8, il giudice ravvisi fatti penalmente rilevanti, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il giudice competente. Qualora, nel corso di un procedimento penale, l'ufficio giudiziario procedente ritenga che sussista l'illegittimità di atti o provvedimenti amministrativi dei quali abbia preso conoscenza, ne dà parimenti comunicazione immediata al procuratore regionale presso la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

10. Nei procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 4.

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. Agli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Obblighi di denuncia

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di obbligo di denuncia del danno erariale, tutti gli organi che esercitano funzioni giurisdizionali o decisorie di ricorsi amministrativi, di vigilanza o di controllo sono tenuti a fare motivata denuncia, all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, dei fatti dai quali è derivato o potrebbe derivare danno erariale, nonché degli atti e dei comportamenti di cui rilevano l'illegittimità.

Art. 6.

Giudizi in materia pensionistica

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata di ufficio.

3. In ogni altro caso, il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memoria e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Art. 7.

Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0112

DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1993, n. 55.

Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 69 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision - ONP;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettività, trasparenza e parità di accesso.

2. Le condizioni di fornitura sono definite per fasi successive in conformità del progresso delle attività di normalizzazione e di armonizzazione concernenti i seguenti settori:

a) linee affittate;

b) servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;

c) rete numerica integrata nei servizi;

d) servizio di telefonia vocale;

e) servizio telex;

f) servizi mobili;

g) nuovi tipi di accesso alla rete di telecomunicazioni ed accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete;

h) accesso alla rete a larga banda.

3. L'elenco dei settori di cui al comma 2 può essere modificato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

1. È consentito a chiunque l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e, se necessario, dei servizi pubblici di telecomunicazione per offrire al pubblico i predetti servizi alle condizioni, con le modalità e con le limitazioni stabilite dalla legge, in attuazione della direttiva 90/388/CEE, concernente la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

2. L'osservanza delle norme tecniche nazionali che traspongono le corrispondenti norme europee armonizzate relative alle interfacce tecniche, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, comporta la presunzione di conformità alle esigenze fondamentali rappresentate:

a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

b) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;

c) nonché, per motivi di interesse generale, dall'interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati.

3. I riferimenti delle corrispondenti norme nazionali, individuate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1992.

Modificazione all'assetto organizzativo della direzione provinciale del Tesoro di Roma e rideterminazione delle competenze territoriali del secondo ufficio circoscrizionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, secondo comma, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428, relativo all'articolazione organizzativa delle direzioni provinciali del Tesoro in circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985 relativo all'emanazione delle norme concernenti l'organizzazione delle circoscrizioni territorali e quelle occorrenti per le opportune modifiche all'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del Tesoro interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 con il quale sono state organizzate in circoscrizioni territoriali le direzioni provinciali del Tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1991, n. 70;

Visto il decreto 22 febbraio 1991 con il quale a decorrere dal 1° aprile 1991 è stato istituito il primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma (Roma Nord-Est), con sede in via Spegazzini, ed è stato ridotto da cinque a quattro il numero delle divisioni operanti presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma;

Visto il decreto 24 febbraio 1992 con il quale a decorrere dal 1° maggio 1992 è stato istituito il secondo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma (Roma Sud-Est), con sede in via Lucrezia Romana ed è stato rideterminato, nell'ambito delle restanti competenze, l'assetto organizzativo della direzione provinciale del Tesoro di Roma in una divisione e due uffici circoscrizionali con la competenza territoriale di Roma Nord-Ovest e Roma Sud-Ovest;

Valutata l'opportunità di modificare l'assetto organizzativo della direzione provinciale del Tesoro di Roma - Sede di via N. Parboni, 6, in attesa della istituzione del terzo e quarto ufficio circoscrizionale, e di rideterminare le competenze territoriali del sopracitato secondo ufficio circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le competenze della direzione provinciale del Tesoro di Roma, sede di via Napoleone Parboni, 6, sono così ripartite:

Uffici alle dirette dipendenze del direttore provinciale del Tesoro

Segreteria del direttore.
Relazioni pubbliche ed umane.
Segreteria (affari generali e gestione del personale).
Economato.
Archivio generale.

Divisione I

Amministrazione stipendi non assegnati alle circoscrizioni.
Altre spese fisse.
Contributi delle casse di previdenza.
Entrate del Tesoro.
Servizi amministrativi decentrati relativi alle spese fisse amministrate e a quelli non attribuiti alle divisioni II e III o agli uffici circoscrizionali.

Divisione II

Amministrazione pensioni ordinarie.
Servizi amministrativi decentrati relativi alle partite amministrate.

Divisione III

Pensioni di guerra ed assegni congeneri.
Amministrazione pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza.
Pensioni pagabili all'estero.
Servizi amministrativi decentrati relativi alle partite amministrate.

Art. 2.

La competenza territoriale del secondo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma (Roma Sud-Est), con sede in via Campo Farina (già via Lucrezia Romana), fermo restando i contenuti del decreto ministeriale 24 febbraio 1922, è così rideterminata:

a) il territorio comunale della XI Circoscrizione è limitato alla zona ad est della via Ardeatina;

b) tra i comuni della provincia va compreso anche quello di San Cesareo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 287

93A1504

DECRETO 3 febbraio 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 29 gennaio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 20 gennaio 1993 che hanno disposto per il 29 gennaio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 1993;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,15 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,63 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,90 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,82 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,98 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,75 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 386

93A1505

DECRETO 4 marzo 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1993 è pari a 27.694 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 383

93A1506

DECRETO 4 marzo 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1993 è pari a 27.694 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 384

93A1507

DECRETO 4 marzo 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1993 è pari a 27.694 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 385

93A1508

DECRETO 4 marzo 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 26 febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 17 febbraio 1993 che hanno disposto per il 26 febbraio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 26 febbraio 1993;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 26 febbraio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,09 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 94,34 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 89,20 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,74 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 93,69 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,10 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 382

93A1509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Alternativa 80», in Frascati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa edilizia «Alternativa 80», con sede in Frascati (Roma), risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che, il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Alternativa 80», con sede in Frascati (Roma), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Solito Martino, nato a Martina Franca il 24 febbraio 1962 e residente a via Montegrappa, sc. B, int. 14, Soc. Valle D'Oro - 00046 Grottaferrata (Roma), è nominato commissario liquidatore.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1510

DECRETO 15 febbraio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativo commissionario», in Bergamo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1988 con il quale il dott. Antonio Aldeghi è stato nominato commissario liquidatore della società coooperativa «Consorzio cooperativo commissionario», con sede in Bergamo, in sostituzione del rag. Mauro Battarola, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale dell'8 ottobre 1984;

Vista la lettera del 9 agosto 1991 con cui il predetto commissario liquidatore — dott. Antonio Aldeghi — ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Paolo Rossi, nato a Casalbuttano (Cremona) il 7 settembre 1946 e residente a Casalbuttano (Cremona), via Manzoni, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativo commissionario», con sede in Bergamo — sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale dell'8 ottobre 1984 — in sostituzione del dott. Antonio Aldeghi, dimissionario.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1511

DECRETO 20 febbraio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.L.O.M.», in Monteroduni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1989 con il quale il rag. Enrico Delli Carpini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.L.O.M.», con sede in Monteroduni (Isernia), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 2 agosto 1983;

Vista la nota del 7 ottobre 1992 con la quale il predetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Gennaro Del Gaudio, nato a Napoli il 27 aprile 1940 e residente a Napoli in via Renella n. 97, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.L.O.M.», con sede in Monteroduni (Isernia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 2 agosto 1992, in sostituzione del dott. Enrico Delli Carpini che ha rinunciato all'incarico di che trattasi.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1512

DECRETO 20 febbraio 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ermione 83», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa edilizia «Ermione 83», con sede in Roma, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che, il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Ermione 83», con sede in Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Domenico Condello, nato a S. Nicola Crissa l'8 luglio 1949 e residente in via Ezio n. 34 - 00192 Roma, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1513

DECRETO 20 febbraio 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Gradisca», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la società cooperativa «Gradisca», con sede in Napoli, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che, il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gradisca», con sede in Napoli, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Fabrizio Borgo, nato a Napoli il 28 febbraio 1965 e residente in via Solimena n. 139, Napoli, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1514

DECRETO 20 febbraio 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Dieci Marzo», in Afragola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la società cooperativa «Dieci Marzo», con sede in Afragola (Napoli), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che, il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dieci Marzo», con sede in Afragola (Napoli), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Iozzino, nato a Gragnano il 6 luglio 1943 e residente in via S. Croce n. 53 - 60054 Gragnano, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1515

DECRETO 20 febbraio 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Mexico», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la società cooperativa edilizia «Nuovo Mexico», con sede in Napoli, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che, il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nuovo Mexico», con sede in Napoli, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Amedeo Blasotti, nato ad Afragola (Napoli) il 29 ottobre 1961 e residente a Casoria (Napoli) in viale Olimpico n. 9, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1516

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 18 febbraio 1993.

Quantità massime tollerate di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* e *i)*, e 7, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

Viste le ordinanze ministeriali 6 giugno 1985 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 settembre 1985), 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990) concernenti «Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione» e del 5 agosto 1991 (precisazioni di carattere applicativo e interpretativo - *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991);

Visti i decreti ministeriali relativi alle registrazioni di presidi sanitari emanati nel periodo dal 1° aprile 1990 al 26 febbraio 1992;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1991, n. 114 - serie generale) recante «Divieto cautelativo dell'impiego del presidio sanitario "INSEGAR" contenente il principio attivo fenoxicarb nelle zone di allevamento del baco da seta e nuove limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb»;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 marzo 1992 recante il divieto di vendita e impiego per l'anno 1992 della sostanza attiva diserbante atrazina (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1992);

Visto il decreto del Ministro della sanità del 25 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1991) di revoca delle registrazioni di presidi sanitari, per scarso interesse agronomico, emanato a seguito della revisione delle sostanze attive elencate nell'allegato 10 della circolare n. 20 del 3 settembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1992 di approvazione delle nuove etichette dei presidi sanitari contenenti le sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 supplemento ordinario del 22 febbraio 1992);

Ritenuto di dover provvedere alla modificazione e all'aggiornamento degli allegati 1 e 3 della ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, in relazione alla revisione agronomica effettuata come sopra descritto, alle registrazioni di presidi sanitari rilasciate nel periodo dal 1° aprile 1990 al 26 febbraio 1992, all'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991, per quanto concerne la revoca dell'impiego su piante ornamentali dei prodotti a base del p.a. fenoxicarb, ed al decreto ministeriale 7 febbraio 1992 di approvazione delle nuove etichette dei presidi sanitari contenenti le sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono approvate le quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari, riportate nell'allegato 1 della presente ordinanza, il quale integra l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrato con l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991.

2. Sono approvati, per le sostanze attive autorizzate all'impiego nei presidi sanitari, gli intervalli di sicurezza riportati nell'allegato 2 della presente ordinanza, il quale integra l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990.

3. Sono depennate dall'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, a seguito di revoca delle registrazioni dei relativi presidi sanitari per motivi di scarso interesse agronomico, le sostanze attive Barban, Bromofos, Bromofos etile, Butocarbossima, Cianato di potassio, Cloramben, Cloraniformetano, Clorbenside, Clorfenac, Dialifos, Dinoterb, Edifenfos, Etem, Etion, Nabam, Naled, Nicotina Solfato, Pertane, Protoato, Tepp e Zireb; le quantità massime di residui tollerate a livello nazionale delle suddette sostanze attive previste dall'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, rimangono in vigore fino all'esaurimento delle scorte in commercio dei prodotti revocati, comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, 18 luglio 1990 e 5 agosto 1991, non modificate dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1
(integra l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	Quantità massime in mg/kg (= ppm)	Note
Sostanze attive nuove:			
BIFENOX (diserbante)	Grano, orzo	0,1	
	Semi di girasole e di soia	0,1	
	Tabacco (verde)	0,2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	
CICLOXIDIM (diserbante)	Mele, pere, uve, carote, patate, barbabietole da zucchero	0,1	
	Cavoli, insalate, fagioli, fagiolini, porri	0,2	
	Pomodori	0,05	
	Piselli	1	
	Cipolle, semi di girasole, di soia e di colza	0,5	
CIROMAZINA (insetticida)	Fragole, carciofi, cocomeri, meloni, zucchini, cetrioli, pomodori, peperoni, melanzane, patate, carote, cipolle	0,5	Somma di ciromazina e melamina espressa come ciromazina
	Prezzemolo, sedano	5	
	Fagioli, piselli	1	
	Funghi	10	
	Tabacco (verde)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
DIFLUFENICAN (diserbante)	Frumento, orzo e cereali minori	0,05	
ESACONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, carciofi, meloni, zucchini, pomodori	0,1	
	Vino	0,01	
FENOXAPROP ETILE (diserbante)	Cavoli cinesi, cavoli bianchi, carciofi, spinaci, finocchi, meloni, cetrioli, zucchini, pomodori, peperoni, melanzane, fave, piselli, fagiolini, ravanelli, cipolle, patate, barbabietole da zucchero, frumento, riso, semi di soia, di girasole e di colza	0,05	
	Favino	0,05	
	Tabacco (verde)	0,01	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,05	
FLUROXIPIR (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, mais	0,5	
FURATIOCARB (insetticida)	Patate, barbabietole da zucchero, mais	0,1	Somma di furatiocarb e carbofuran espressa come carbofuran
	Semi di girasole	0,05	
	Sedani, meloni, zucchini, pomodori, peperoni, melanzane, carote, cipolle, semi di soia	0,02	
	Tabacco (verde)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,25	
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Prodotti vegetali destinati all'alimentazione (v. allegato 2)	0,1	
METSULFURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo, riso	0,05	
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Pesche, mele, pere, uve	1	
	Vino	0,01	
	Cavoli, melanzane, peperoni	0,5	
	Patate mais	0,1	
	Mais pianta da foraggio	4	
TIFENSULFURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo, avena, mais	0,05	
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Cavoli, carote	0,5	
	Lattughe, radicchio, zucchine, pomodori, peperoni, melanzane	1	
	Cocomeri, fagioli, fagiolini, patate, semi di soia	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,5	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
	Frumento	0,05	
TRIBENURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo	0,01	

Variazioni relative a sostanze attive già autorizzate (le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 le voci in corsivo corrispondono alle nuove colture precedentemente non autorizzate)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	Quantità massime in mg/kg (= ppm)	*Note*
AMITRAZ (insetticida-acaricida)	Agrumi, drupacee, mele, pere, uve, cucurbitacee, melanzane	0.4	
CIMOXANIL (fungicida)	Uve, pomodori, carciofi, patate	0,1	
	Semi di girasole e di soia	*0,05*	
	Tabacco (verde)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
CLOROTALONIL (fungicida)	Pesche, susine, mele, pere, sedani, cocomeri, meloni, cetrioli, pomodori, fagioli, piselli, fagiolini, cipolle	0,3	
	Patate	0,1	
DIFENILAMMINA (antiriscaldo)	Mele, *pere*	*3*	
ENDOTAL (disserbante-disseccante)	Barbabietole da zucchero	0,03	
	Riso	*0,01*	
ETOSSICHINA (antiriscaldo)	Mele, *pere*	*3*	
IMAZALIL (fungicida)	*Agrumi* (frutto intero)	5	
	Cereali	0,01	
	Banane (polpa)	0,2	
	Banane (frutto intero)	2	
LINURON (diserbante)	Carciofi, asparagi, sedani, finocchi, fagioli, fagiolini, carote, rape, patate, frumento, orzo, segale, mais, semi di soia e di girasole	0,05	
METOBROMURON (diserbante)	Carciofi, asparagi, pomodori, fagioli, patate, mais, semi di arachide, di girasole e di soia	0,2	
	Tabacco (verde)	*0,4*	
	Tabacco (essiccato commerciale)	*2*	
METOLACLOR (diserbante)	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Mais, semi di soia	0,05	
	Semi di girasole	*0,04*	
	Tabacco (verde)	*0,06*	
	Tabacco (essiccato commerciale)	*0,3*	
NAA (fitoregolatore)	Pomacee, *pesche*, carciofi, spinaci, zucchini	*0,1*	
NEBURON (diserbante)	Frumento, orzo, cereali minori	0,1	
	Semi di girasole e di soia	*0,1*	
	Erba medica	*0,1*	
OXADIXIL (fungicida)	Uve	1	
	Lattughe	*0,5*	
	Spinaci, meloni, pomodori	0,2	
	Cipolle	0,1	
	Patate	0,1	
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi, drupacee, mele, pere, uve, olive, cavoli, lattughe, spinaci, cucurbitacee, solanacee, carote, rape, porri, patate, barbabietole da zucchero, funghi coltivati	1	
	Cereali in granella e farina integrale	*2*	
	Farina	*0,5*	
	Crusca	*10*	
	Tabacco (verde)	1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	5	
PROCIMIDONE (fungicida)	Pesche, pere, fragole, uve, cetrioli, pomodori, peperoni	1,5	
	Vino	*0,5*	
PROPARGITE (acaricida)	Agrumi, drupacee, pomacee, actinidie, lamponi, frutta a guscio, uve, cavoli, carciofi, insalate, spinaci, sedani, finocchi, prezzemolo, cucurbitacee, solanacee, fagioli, fave, piselli, fagiolini, carote, cipolle, agli, porri, patate, barbabietole da zucchero, mais, riso	2	
	Semi di soia	0,5	
	Olio di soia	*0,1*	
PROPICONAZOLO (fungicida)	Pesche, albicocche, ciliege, susine, carciofi, meloni, barbabietole da zucchero, frumento, orzo, segale, avena	0.05	
	Uve	0,5	
	Banane, peperoni	0,1	
	Riso	*0,2*	

ALLEGATO 2

(Integra l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int in gg	Altri impieghi	Note
Sostanze attive nuove						
BIFENOX (diserbante)	Grano, orzo	-				
	Girasole, soia	-				
	Tabacco	60				
CICLOXIDIM (diserbante)	Melo, pero, vite	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Cavoli, insalate, pomodoro, fagiolo, pisello, fagiolino, cipolla, porro	60				
	Carota	80				
	Patata	100				
	Barbabietola da zucchero	100				
	Girasole, soia, colza	100				
	Cotone	—				
	Floreali, ornamentali	—				
CIROMAZINA (insetticida)	Fragola	14				Applicazione alla coltura e al terreno
	Carciofo, sedano, prezzemolo, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, pisello, carota, cipolla	14				
	Patata	35				
	Funghi	14				
	Tabacco	14				
	Floreali	—				
DIFLUFENICAN (diserbante)	Frumento, orzo e cereali minori	84				Applicazione in pre o post emergenza delle infestanti
ESACONAZOLO (fungicida)	Pesco, melo, pero, vite	15				
	Carciofo, melone, zucchino, pomodoro	7				
	Floreali e pioppo	—				
FENOXAPROP ETILE (diserbante)	Cavolo cinese, cavolo bianco, carciofo, spinacio, finocchio, melone, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melanzana, fava, pisello, fagiolino, cipolla	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Ravanello	40				
	Patata	60				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Frumento, riso	—				
	Girasole, colza	90				
	Soia	75				
	Favino	60				
	Tabacco	—				
FLUROXIPIR (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, mais	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
FURATIOCARB (insetticida)	Patata	—			Trattamento del terreno destinato alla coltura o al trapianto di sedano, melone, zucchino, pomodoro, melanzana, carota, cipolla, soia, peperone	Trattamento alla semina o al trapianto
	Barbabietola da zucchero	—				
	Mais	—				
	Girasole	—				
	Tabacco	—				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	*Note*
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agrumi, drupacee, melo, pero, fragola, actinidia, mora, ribes, uva spina, lampone, noce, nocciolo, vite, olivo	—	Preparazione dei letti di semina o di trapianto di: fragola, cavolo rapa, asparago, insalate, fagiolino, carota, ravanello, cipolla, patata, barbabietola da zucchero, soia, pioppo, cereali e floreali e tappeti erbosi Diserbo piazzole di raccolta di olivo e nocciolo e stoppie di cereali Vivai di piante arboree Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, civili ed industriali Disseccante di polloni e germogli radicali di piante arboree ed arbustive			Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Cavolo rapa, asparago, insalate, fagiolino, carota, ravanello, cipolla	—				
	Patata	—				
	Barbabietola da zucchero	—				
	Frumento, orzo, mais	—				
	Soia	—				
	Pioppo	—				
IMAZAPIR (diserbante)					Aree ed opere civili, aree industriali, banchine stradali e ferroviarie Preparazione di terreni destinati alla messa a dimora di conifere forestali	
METSULFURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo, riso	—				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Pesco	21				
	Melo, pero	14				
	Vite	28				
	Cavolo	7				
	Peperone, melanzana	10				
	Patata	28				
	Mais	28				
TIFENSULFURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo, avena, mais	—				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
TRIBENURON METILE (diserbante)	Frumento e orzo	—				Applicazione in post-emergenza delle infestanti

VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA AUTORIZZATE
(le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int in gg	Altri impieghi	*Note*
AMITRAZ (insetticida-acaricida)	Agrumi, vite	35				
	Drupacee, melo, pero	28				
	Cucurbitacee, melanzana	28				
	Floreali, ornamentali	—				
CIMOXANIL (fungicida)	Vite	10				
	Carciofo	21				
	Pomodoro	10				
	Patata	10				
	Girasole, soia	*28*				
	Tabacco	10				
	Rosa	—				
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Melo, pero, fragola, vite	—			Semenzai di colture di pomodoro	
	Pomodoro	—				
	Frumento, orzo e cereali minori	—			*Concia delle sementi di frumento e riso*	
	Floreali, ornamentali	—				
CLOROTALONIL (fungicida)	Pesco, susino, melo, pero	21				Applicazione alla coltura e al terreno
	Sedano, cocomero, melone, cetriolo, pomodoro, fagiolo, pisello, fagiolino, cipolla	14				
	Patata	14				
	Floreali, ornamentali	—				
DIFENILAMMINA (antiriscaldo)			Mele (2)	30		
			Pere (2)	60		
ENDOTAL (diserbante-disseccante)	Barbabietola da zucchero	—			Disseccamento delle colture per la produzione del seme di mais, erba medica, trifoglio	
	Riso	*90*			*Concia delle sementi di riso*	Applicazione alla coltura e al terreno
ETOSSICHINA (antiriscaldo)	Melo (*)	2	Mele, *pere* (2)	90 (**)		(*) Trattamento ai frutti destinati all'immagazzinamento per un periodo di almeno tre mesi (**) Nell'ultima settimana conservazione in locale a temperatura ambiente, arieggiato e luminoso Le mele trattate in pre-raccolta non possono essere trattate in post-raccolta
FENOXICARB (insetticida)	Pesco, melo	30				
	Vite	45				
	Olivo	60				

(2) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int in gg	Derrate alimentari immagazzinate	Int in gg	Altri impieghi	*Note*
IMAZALIL (fungicida)	Rosa	—	*Agrumi* (2)	—	Concia delle sementi di cereali	
LINDANO (gamma HCH) (insetticida)	Barbabietola da zucchero	—			Concia delle sementi	Solo applicazione al terreno prima della semina
LINURON (diserbante)	Carciofo, asparago, sedano, finocchio, fagiolo, fagiolino, carota, rapa	60				Applicazione in pre o post emergenza delle infestanti
	Patata	60				
	Frumento, orzo, segale	—				
	Mais	60				
	Girasole, soia	—				
METOBROMURON (diserbante)	Carciofo, asparago, pomodoro, fagiolo	—				Applicazione in pre o post emergenza delle infestanti
	Patata	—				
	Mais	—				
	Arachide, girasole, soia	—				
	Tabacco	—				
METOLACLOR (diserbante)	Barbabietola da zucchero	—				Applicazione in pre o post emergenza delle infestanti
	Mais	—				
	Girasole, soia	—				
	Tabacco	—				
NAA (fitoregolatore)	Pomacee, *pesco*	7			Radicazione di talee erbacee, legnose e arbustive di piante ornamentali e da frutto	Applicazione per il diradamento in fase di fioritura e, in pre-raccolta, come anticascola in fase di caduta dei frutti
	Carciofo, spinacio, zucchino	7			Cicatrizzante per piante arboree	
	Floreali, ornamentali	—			Spollonante per fruttiferi, vite, nocciolo, olivo	
NEBURON (diserbante)	Frumento, orzo, cereali minori	—				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti
	Girasole, soia	—				
	Erba medica	—				
OXADIXIL (fungicida)	Vite	15				
	Lattuga, spinacio	*15*				
	Melone, pomodoro, cipolla	10				
	Patata	10				
	Floreali ornamentali	—				
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi, drupacee, melo, vite, olivo	10	*Cereali in granella*	—		
	Pero	5				
	Cavoli, lattuga, spinacio, cucurbitacee, solanacee, carota, rapa, porro	2				
	Patata	10				
	Barbabietola da zucchero	10				
	Funghi coltivati	2				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali	—				

(2) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	Pesco, albicocco, ciliegio, susino, vite	14			Tappeti erbosi	
	Carciofo, melone	14				
	Peperone	28				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Frumento, orzo, segale, avena	28				
	Riso	*36*				
	Rosa	—				
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	*Cavoli*	15			*Concia delle sementi, tuberi e rizomi delle colture ammesse*	Applicazione alla coltura ed al terreno
	Lattuga, radicchio	30				
	Cocomero	60				
	Zucchino	45				
	Pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino	30			*Concia delle sementi di soia*	
	Carota	—				
	Patata	—				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Frumento	—				
	Floreali	—				

92A1478

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 18 dicembre 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 21 gennaio 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 13 febbraio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 655, ultimo dello statuto della scuola di specializzazione in chirurgia generale - indirizzo chirurgia oncologica e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria.

47) *Scuola di specializzazione in foniatria*

Art. 656. — È istituita la scuola di specializzazione in foniatria presso l'Università deglli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della foniatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in foniatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in foniatria.

Art. 657. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 658. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola provvede con le sue strutture l'istituto di audiologia e fonologia, ove ha sede la scuola.

Art. 659. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 660. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area diagnostica;

d) area clinica;

e) area terapeutica;

f) area delle scienze correlate;

g) area di medicina legale e sociale.

Art. 661. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

informatica medica e strumentazione biomedica;

fisica acustica;

tecniche di analisi della voce.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;

fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;

fonetica ed elementi di linguistica;

psicologia I;

psicologia II.

c) Area diagnostica:

semeiotica foniatrica I;

semeiotica foniatrica II;

fonetica sperimentale;

audiometria.

d) Area clinica:

patologia e clinica foniatrica I;

patologia e clinica foniatrica II;

patologia e clinica foniatrica III;

audiologia;

patologia e clinica ORL.

e) Area terapeutica:

terapia e riabilitazione fonetica I;

terapia e riabilitazione fonetica II;

terapia e riabilitazione fonetica III;

fonochirurgia.

f) Area delle scienze correlate:

neuropatologia in rapporto con la foniatria;

neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale e sociale:

medicina legale e infortunistica in foniatria;

foniatria preventiva e sociale.

Art. 662 — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50

fisica acustica . . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 200):

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio. . . . . ore 50

fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio. . . . . » 50

fonetica ed elementi di linguistica. . » 50

psicologia I. . . . . » 50

Diagnostica (ore 100):

audiometria. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):

tecniche di analisi della voce ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):

psicologia II . . . . » 50

Diagnostica (ore 100):
semeiotica foniatrica I . . . . ore 50
fonetica sperimentale . . . . » 50
Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica I . . . » 100
Terapeutica (ore 100):
terapia e riabilitazione fonetica I . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):
semeiotica foniatrica II . . . . ore 50
Clinica (ore 200):
patologia e clinica foniatrica II . . . . » 100
patologia e clinica ORL . . . . » 50
audiologia . . . . » 50
Terapeutica (ore 100):
terapia e riabilitazione fonetica II. . » 100
Scienze correlate (ore 50):
neuropsichiatria infantile . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica III . . ore 100
Terapeutica (ore 150):
terapia e riabilitazione fonetica III . » 100
fonochirurgia . . . . » 50
Scienze correlate (ore 50):
neuropatologia in rapporto con la foniatria . . . . » 50
Medicina legale e sociale (ore 100):
medicina legale e infortunistica in foniatria . . . . » 25
foniatria preventiva e sociale . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 663. - Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, ambulatori e laboratori dell'istituto sede della scuola e presso le strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 gennaio 1993

Il rettore: DIANZANI

93A1484

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 novembre 1992, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 537 a 544 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Dopo l'art. 536, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT

Art. 537. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 538. — La scuola ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 539. — Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero.

Per gli appartenenti ai Paesi extra-comunitari va istituita presso gli Atenei una apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 540. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologica e propedeutica;

b) patologica e traumatologica;

c) valutativa e medico-preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico legale ed assicurativa.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;

biochimica dell'esercizio fisico;

fisiologia dell'esercizio fisico;

fisiologia delle singole attività sportive;

fisiologie delle attività sportive in ambienti straordinari;

genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;

alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;

biomeccanica generale e degli sport;

informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile;

farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;

patologia ortopedica e traumatologia dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione dell'efficienza fisica;

elementi di semeiotica applicata allo sport;

igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;

lo sport come prevenzione e terapia;

fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;

teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico legale ed assicurativa:

medicina legale ed assicurativa applicate alle attività sportive.

Art. 541. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in una attività di tirocinio professionale guidato esteso per tutto il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, e raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima all'attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

Primo anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali	800

Secondo anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio, dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicate agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali	800

Terzo anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico preventiva:	
metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

Quarto anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e prepedeutica:	
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico legale ed assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicata allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

Art. 542. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori e ambulatori:

laboratorio di fisiologia applicata;

laboratorio di neurofisiologia;

laboratorio di endocrinologia;

ambulatorio di medicina sportiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 14 gennaio 1993

Il rettore

93A1485

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 4 marzo 1993, n 6/1993.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Compiti e responsabilità della dirigenza. Indirizzi per la fase di prima applicazione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- *Segretariato generale*
- *Ufficio del coordinamento amministrativo*
- *Dipartimento degli affari generali e del personale*
- *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*
- *Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio*

A tutti i Ministeri
- *Gabinetto*
- *Direzione generale affari generali e personale*

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Al Ministro per il coordinamento della protezione civile

Al Ministro per le aree urbane

Al Ministro per gli affari sociali

Premessa.

Il decreto legislativo in oggetto innova radicalmente i principi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Incidendo, peraltro, sul presente ben diverso assetto, l'attuazione di tali principi richiede un processo di adeguamento graduale, che lo stesso decreto delegato provvede a disciplinare quale obiettivo prioritario della riforma.

Conseguentemente, mentre l'applicazione delle norme che presuppongono la avvenuta realizzazione dei nuovi assetti o l'entrata in vigore della disciplina regolamentare cui il decreto ampiamente rinvia non può che essere differita a tale successivo momento, trovano immediata applicazione i principi cardine della riforma sui quali è tra l'altro e prioritariamente fondato il profondo processo di riorganizzazione sopra menzionato.

Separazione tra direzione politica e direzione amministrativa.

Principio cardine della riforma è la distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa enunciata nell'art. 3.

La distinzione è di natura funzionale: spettano agli organi di direzione politica gli atti di rilievo politico, spettano ai dirigenti gli atti di gestione.

Nel sistema a regime previsto dalla riforma, l'organo di direzione politica dovrà definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, assegnando le relative risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione sperimentale del bilancio, e verificare la rispondenza dell'attività di gestione svolta dai dirigenti alle direttive generali impartite, con l'ausilio di strutture all'uopo istituite.

Peraltro, anche in mancanza di direttive e di definizione dei programmi la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, spetta comunque alla dirigenza in conformità agli articoli 3, 16 e 17 del decreto.

Va quindi posto nella massima evidenza che il principio di separazione tra direzione politica e direzione amministrativa trova immediata applicazione, data la sua peculiare natura funzionale e considerato, altresì, che i compiti di gestione sono attribuiti alla dirigenza in via esclusiva mentre, correlativamente, l'organo di direzione politica difetta di competenza al riguardo, salve le ipotesi del tutto eccezionali di esercizio del potere di avocazione espressamente contemplato nell'art. 14, comma 3.

In sede di prima applicazione, l'individuazione degli uffici dirigenziali deve ritenersi coincidente con quella in atto al momento della entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto.

Gli atti di gestione di competenza dell'organo di Governo prima dell'entrata in vigore della riforma spettano ora ai dirigenti preposti alle strutture di più elevato livello alle quali deve ritenersi attribuita la quota parte del bilancio corrispondente ai capitoli univocamente assegnati alla medesima struttura, sulla base della ripartizione delle materie fissata dalle norme di organizzazione vigenti in ciascuna amministrazione.

Conseguentemente, l'attività di gestione è portata a compimento dai dirigenti medesimi, i quali correlativamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ne sottoscrivono gli atti conclusivi assumendone la piena responsabilità. Ciò anche in relazione ai procedimenti *in itinere* al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di spesa dei dirigenti generali di cui all'art. 16, comma 1, lettera *c)*, si precisa che, in fase di prima attuazione, gli stanziamenti di bilancio entro i quali detti dirigenti possono impegnare, sono quelli che all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto possono inequivocamente essere riferiti ad uffici ai quali sono preposti dirigenti del livello apicale.

In ordine ai capitoli di spesa per i quali la potestà di impegnare è attribuita a più dirigenti del livello apicale, l'assegnazione della quota parte del bilancio è effettuata dall'organo di governo, in fase di prima applicazione, anche oltre il termine — peraltro di natura ordinatoria — di cui all'art. 14, comma 1.

Compiti e responsabilità della dirigenza.

Gli articoli 16 e 17 del decreto attribuiscono compiti specifici rispettivamente ai dirigenti generali e ai dirigenti in quanto preposti alla direzione di uffici e dettano, altresì, i principi per la distribuzione dei compiti relativi alla realizzazione dei programmi nel senso che spetta al dirigente generale la definizione dei progetti, la cui esecuzione dovrà essere affidata ai dirigenti, con assegnazione delle risorse occorrenti e attribuzione dei poteri di gestione relativi.

Viene così radicalmente innovato il rapporto tra dirigente generale e dirigenti delle qualifiche sottordinate che il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 aveva impostato in termini di competenza, e, pertanto, di attribuzioni non correlate ad obiettivi e conseguenti responsabilità, poiché, con l'attuale riforma, si adotta per le pubbliche amministrazioni il criterio organizzativo, coerente con il modello adottato nei Paesi della comunità europea, della articolazione per centri di responsabilità.

Compito prioritario scaturente dalla riforma per i preposti alle direzioni generali è procedere alla articolazione delle rispettive strutture in centri di responsabilità correlati alla definizione di progetti affidandone la realizzazione ai dirigenti con assegnazione delle risorse e definizione dei limiti di spesa in funzione della migliore gestione.

In fase di prima attuazione, peraltro, i dirigenti preposti agli uffici di livello sottordinato alle direzioni generali continuano ad esercitare le competenze sinora attribuite entro i limiti di spesa che i dirigenti generali provvederanno immediatamente ad adeguare al complesso dei compiti attribuiti a ciascun ufficio, dando tempestiva comunicazione agli organi di controllo del relativo atto di adeguamento.

È appena il caso di notare che i limiti di spesa posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ai dirigenti risultano superati con la nuova disciplina, in quanto funzionali a ritagliare competenze gestionali in capo all'organo di governo ed in quanto incongrui, sia qualitativamente che quantitativamente, rispetto alla impostazione della riforma che rifugge da soluzioni generalizzate ed esige una articolazione di tali limiti in funzione dei compiti e degli obiettivi.

Ai dirigenti preposti agli uffici periferici, cui la riforma riserva una posizione di particolare rilievo, spettano inoltre immediatamente i compiti e le responsabilità individuati dall'art. 17, comma 2.

Attribuzioni dell'organo di Governo.

L'organo di Governo emana direttive e può chiedere conto della trattazione degli affari e dell'andamento della gestione.

Il dirigente relazionerà all'inizio di ogni anno ex art. 20, primo comma, e curerà di informare l'organo di Governo sul complesso dell'attività svolta, rendendo conto degli affari trattati e definiti con indicazione dei tempi di perfezionamento.

Oltre alle attribuzioni di cui sopra, spettano all'organo di Governo i provvedimenti attribuiti alla sua competenza da specifiche norme, nonché alcuni atti relativi alla

organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale specificamente individuati, specie per quanto attiene alle amministrazioni statali, dal decreto 3 febbraio 1993, n. 29 ed in particolare dagli articoli 6, commi 1 e 3, 19, commi 2 e 3 e 21, commi 1 e 2.

Va infine sottolineato che spettano all'organo di Governo, in quanto strettamente connessi alla definizione dei programmi e degli obiettivi, tutti gli atti inerenti alla funzione di direzione politica, quali circolari contenenti direttive generali, risposte ai quesiti involgenti questioni di principio, e comunque ogni intervento ed iniziativa anche di consultazione, su aspetti e questioni di principio o generali che involgono le linee di governo proprie della direzione politica ovvero i rapporti con altri organi costituzionali o ausiliari del Governo.

p. *Il Presidente:* SACCONI

93A1518

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 3 marzo 1993, n. 226/F.

Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Alle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura

All'Unione italiana delle camere di commercio

Alle regioni e alle province autonome tramite i commissari di Governo

All'Unione delle province italiane (UPI)

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)

Alla Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria)

Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi)

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio)

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti)

Alla Confederazione cooperative italiane (Confcooperative)

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (Lega)

All'Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)

Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)

All'Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)

Alla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE)

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. Con circolare n. 219/F del 2 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 57 del 9 marzo 1992, sono state illustrate le modalità di applicazione della predetta disposizione, fornendo indicazioni circa le funzioni ed il profilo professionale ideale dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia, nonché in merito alle metodologie di valutazione dei consumi energetici ed alle modalità di effettuazione della prescritta comunicazione annuale, chiarendo in particolare quali siano i soggetti obbligati all'osservanza della norma e richiamando le sanzioni amministrative pecuniarie con cui è punita la mancata nomina del tecnico responsabile.

I contenuti della predetta circolare e dell'unita nota illustrativa sono tuttora validi e confermati salve le modifiche di seguito indicate, conseguenti all'esperienza maturata ed ad alcune novità intervenute, anche a livello legislativo.

3. Nell'approssimarsi della scadenza del termine per la prossima comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la presente circolare si ritiene opportuno sollecitare un'ulteriore autonoma opera di sensibilizzazione da parte di codesti uffici, enti ed associazioni, volta in particolare a ricordare ai soggetti obbligati la necessità di *reiterare, ciascun anno, entro il 30 aprile,* la comunicazione del nominativo del tecnico responsabile nominato, anche nel caso non vi siano variazioni rispetto alle comunicazioni dell'anno precedente, ed a richiamare l'attenzione sulla necessità di effettuare tale comunicazione anche da parte degli eventuali nuovi soggetti obbligati.

4. Si fa presente che, avendo l'Istituto nazionale di statistica predisposto ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali, una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 91), è opportuno adottare tale nuova classificazione anche ai fini dell'indicazione dell'attività economica dei soggetti obbligati alle comuni-

cazioni in argomento. Per le esigenze di elaborazione dei dati contenuti in tali comunicazioni è tuttavia sufficiente l'indicazione delle prime due cifre del nuovo codice numerico ISTAT di classificazione, che individuano le «divisioni» delle attività economiche, seguite dalla relativa descrizione della divisione di attività, tralasciando invece il codice alfabetico che contraddistingue le sezioni e le sottosezioni della medesima classifica. Per comodità di compilazione della comunicazione da parte dei soggetti obbligati si riproduce nell'allegato 2 tale nuova classificazione riassuntiva, tratta dal volume «Classificazioni delle attività economiche» edito dall'ISTAT quale supplemento all'Annuario statistico italiano, metodi e norme, serie *C* - n. 11 - edizione 1991.

5. Si rende noto che il decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante norme urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi, contiene all'art. 6, commi 1 e 2, disposizioni rilevanti anche per tutti i soggetti obbligati alla nomina e comunicazione dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia in quanto prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 34, comma 8, della legge n. 10/1991, vengono applicate, in caso di omessa o ritardata comunicazione, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto succitato. *La predetta disposizione fa sì che i soggetti obbligati che provvedano per la prima volta alla nomina del tecnico responsabile entro la prossima scadenza del 30 aprile 1993 non potranno essere sanzionati per le omissioni relative agli anni precedenti, ferme restando le esclusioni dagli incentivi previste dall'art. 19, comma 2, della legge n. 10/1991.*

6. Si rende noto altresì che, nell'ambito di un accordo di programma in atto tra questo Ministero e la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), al fine di snellire ed agevolare le procedure di acquisizione ed elaborazione delle comunicazioni, si è stabilito che la FIRE operi da tramite nei confronti di questo Ministero per l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia.

A decorrere dal 1993 le comunicazioni relative a tali tecnici devono pertanto essere spedite a questo Ministero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

FIRE: Casella postale n. 2334 - 00185 ROMA AD

7. Tenuto conto delle novità sopra evidenziate, è stato predisposto un nuovo schema di comunicazione (allegato 1 alla presente circolare) da utilizzarsi in luogo dello schema allegato alla nota illustrativa fornita con la richiamata circolare n. 219/F.

Si raccomanda di compilare le comunicazioni annuali secondo tale nuovo schema, evitando, salvi casi di reale necessità, note di accompagnamento, lettere di trasmissione od altro.

8. Fermo restando il termine di scadenza per l'invio della comunicazione annuale, fissato perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia l'opportunità che le comunicazioni non vengano inoltrate anteriormente al 1° marzo del medesimo anno al fine di consentire di concentrare in un periodo di tempo limitato l'attività di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute.

9. Si precisa che, essendo prevista con periodicità annuale l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, le eventuali sostituzioni del proprio tecnico effettuate dai soggetti obbligati nel corso dell'anno non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per l'ordinaria comunicazione annuale.

10. Nell'ambito del già citato accordo di programma tra questo Ministero e la FIRE, si è concordato sull'opportunità che la FIRE pubblichi periodicamente su un proprio opuscolo gli elenchi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, anche al fine di favorire incontri tra esperti operanti nei medesimi settori.

I dati riportati saranno:

divisioni di attività economica (in base a quali verranno ordinati gli elenchi);

denominazione o ragione sociale del dichiarante;

eventuale nome abbreviato;

indirizzo del dichiarante;

cognome, nome, numero telefonico, numero fax del tecnico responsabile.

Inoltre, nel caso vengano comunicati anche dei responsabili locali, per ognuno di essi:

centro (i) di consumo di competenza del responsabile locale;

cognome, nome, numero telefonico, numero fax del responsabile locale.

11. La pubblicazione dei dati di cui sopra non comporterà alcuna spesa a carico del soggetto che effettua la comunicazione ed avverrà esclusivamente previo il suo assenso; pertanto lo schema di comunicazione di cui all'allegato 1 è stato integrato al riquadro 4, rispetto al precedente schema di cui alla circolare n. 219/F del 2 marzo 1992.

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO 1

Alla FIRE
Casella postale n. 2334
00185 ROMA AD

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 il soggetto sottoindicato comunica al MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, tramite la FIRE, il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

1 SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

Denominazione o Ragione Sociale (per esteso) ....
....
....

Eventuale Nome abbreviato (non più di 16 caratteri) ....

Indirizzo ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

Divisione di attività economica (1) | | | ....

Numero dei Centri di consumo energetico (2) ..... dei quali con responsabile locale (3) ....

2 RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (3)

Cognome, nome ....
titolo di studio ....
Posizione aziendale (4) ....
n. tel....................................... n. fax ....

Indirizzo (solo se diverso da quello del Soggetto) ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

3 CONSUMI GLOBALI DI FONTE PRIMARIA DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

riferiti all'anno 199......... tep (5)................

il dato è ricavato: da stima | | da contabilizzazione | |

4.1 I DATI SONO VARIATI RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALL'ANNO 199....? (6)
quadro 1 |si| |no| quadro 2 |si| |no| quadro 5 |si| |no|

4.2 PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CUI AL PUNTO 10 DELLA CIRCOLARE
si consente | | non si consente | | la pubblicazione

La Comunicazione è resa per l'anno 199..... in data (7) ....

timbro e firma del legale rappresentante o delegato

....

2° foglio da spedire solo se vengono nominati dei responsabili locali

Il Soggetto di cui al riquadro 1 informa inoltre il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di aver nominato per alcuni suoi Centri di consumo aventi particolare rilevanza energetica responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia come di seguito specificato:

5.1 RESPONSABILE LOCALE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (3)

Cognome, nome ....
titolo di studio ....
Posizione aziendale (4) ....
n. tel. .... n. fax ....

Indirizzo ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

Centro (i) di consumo energetico di competenza del responsabile sopra indicato(8) ....
....
....
....
....

consumi globali di fonte primaria nel (i) Centro (i) di consumo energetico sopra indicato (i) riferiti all'anno 199..... tep(5).............
dedotti da: stima | | contabilizzazione | |

5.2 RESPONSABILE LOCALE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (3)

Cognome, nome ....
titolo di studio ....
Posizione aziendale (4) ....
n. tel. .... n. fax ....

Indirizzo ....
cap.| | | | | | città .... prov. | | |

Centro (i) di consumo energetico di competenza del responsabile sopra indicato(8) ....
....
....
....
....

consumi globali di fonte primaria nel (i) Centro (i) di consumo energetico sopra indicato (i) riferiti all'anno 199..... tep(5).............
dedotti da: stima | | contabilizzazione | |

Usare un riquadro per ogni responsabile locale. Se necessario continuare su altro (i) foglio (i) numerando progressivamente i riquadri (5.3, 5.4 ....)

Note

(1) seguire, per quanto possibile, classificazione ISTAT; per esempio:

|1|7| industrie tessili |8|0| istruzione

|6|2| trasporti arei |5|5| alberghi e ristoranti

in caso di attività plurime indicare quella prevalente.

In caso sussistano difficoltà nel seguire la classifica ISTAT indicare |0|0| seguito da indicazione sintetica del tipo di attività.

(2) per *centro di consumo energetico* si intende un raggruppamento strutturale, funzionale o geografico per il quale siano misurabili e controllabili i consumi energetici; ad esempio: uno stabilimento industriale, un albergo, un raggruppamento di edifici destinati a servizi pubblici o ad abitazioni la cui gestione energetica è effettuata da un unico soggetto, un nodo di interscambio modale nel trasporto merci (interporto).

(3) nei casi in cui il soggetto intenda comunicare, oltre al nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia anche nominativi di responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di alcuni suoi più importanti centri di consumo energetico può avvalersi dei riquadri 5 nel secondo foglio dell'allegato 1.

(4) nel caso in cui il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia non sia inserito nella struttura del Soggetto comunicante specificare il tipo di rapporto; ad esempio: consulente aziendale, professionista esterno incaricato, funzionario di società di consulenza energetica.

(5) valutati in termini di energia primaria come indicato al punto 21 della "nota esplicativa" della circolare 2 marzo 1992 n. 219/F ed espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

(6) riempire solo qualora sia già stata effettuata comunicazione negli anni precedenti

(7) si ricorda che la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ciascun anno, anche nel caso sia stata effettuata nell'anno precedente e i dati non siano variati.

(8) indicare solo i Centri più importanti o accorpare con indicazioni sintetiche (per esempio: 12 scuole nel comune di .....; 40.000 m^3 di uffici nel comune di ....).

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE ISTAT PER RAMI E CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA

0 **Agricoltura, caccia, foreste e pesca**
01 Agricoltura e caccia
02 Foreste
03 Pesca
04 Attività connesse con l'agricoltura

1 **Energia, gas e acqua**
1A ***Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi - industria petrolifera***
11 Industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi
12 Cokerie
13 Industria dell'estrazione di petrolio e gas naturali
14 Industria petrolifera
15 Industria dei combustibili nucleari
1B **Energia elettrica, gas e acqua**
16 Industria produz. e distribuz. di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua

2 **Industrie estrattive - Industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e derivati - industrie chimiche**
21 Industria dell'estrazione e preparazione di minerali metalliferi
22 Industria della produzione e prima trasformazione dei metalli
23 Industria dell'estrazione di minerali non metalliferi e non energetici; torbiere
24 Industria della lavorazione dei minerali non metalliferi
25 Industrie chimiche
26 Industria della produzione di fibre artificiali e.sintetiche

3 **Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione**
31 Industria della costruzione di prodotti in metallo
32 Industria costruzione e installazione di macchine e di materiale meccanico
33 Industria costruz., installaz. e riparaz.macchine per ufficio ed elaborazione dati
34 Industria costruz., installaz. impianti e riparaz. materiale elettr. ed elettronico
35 Industria costruz. e montaggio autoveicoli, carrozzerie, parti e accessori
36 Industria della costruzione di altri mezzi di trasporto
37 Industria costruzione apparecchi precisione, medicali, ottici; orologeria

4 **Industrie manifatturiere alimentari, tessili, delle pelli e cuoio, abbigliamento, legno mobilio e altre industrie manifatturiere**
41 Industrie alimentari di base
42 Industrie dello zucchero, delle bevande, di altri prodotti alimentari e del tabacco
43 Industrie tessili
44 Industrie delle pelli e del cuoio
45 Industrie delle calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per la casa
46 Industrie del legno e del mobile in legno
47 Industrie della carta; stampa ed editoria
48 Industrie della gomma e dei manufatti di materie plastiche
49 Industrie manifatturiere diverse

5 **Industrie delle costruzione e installazione impianti edilizia**
50 Edilizia e genio civile

6 Commercio, pubblici esercizi e alberghi; riparazioni di beni di consumo e di veicoli
6A Commercio, pubblici esercizi e alberghi
61 Commercio all'ingrosso
62 Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero
63 Intermediari del commercio
64 Commercio al min. alimentari, artic. abbigl., arredam. e per la casa; farmacie
65 Commercio al minuto di veicoli, natanti, carburanti, libri ed articoli vari
66 Pubblici esercizi ed esercizi alberghieri
6B Riparazioni di beni di consumo e di veicoli
67 Riparazioni di beni di consumo e di veicoli

7 Trasporti e comunicazioni
71 Ferrovie
72 Altri trasporti terrestri
73 Trasporti fluviali, lacuali e lagunari
74 Trasporti marittimi e cabotaggio
75 Trasporti aerei
76 Attività connesse ai trasporti
77 Agenzie di viaggio, intermediari trasporti, magazzini custodia e depositi
79 Comunicazioni

8 Credito, assicurazione, servizi alle imprese; noleggio
8A Credito e assicurazione
81 Istituti di credito
82 Assicurazione
8B Servizi prestati alle imprese; noleggio
83 Ausiliari finanziari, assicurazioni, affari immobiliari, servizi alle imprese
84 Noleggio di beni mobili

9 Pubblica Amministrazione; servizi pubblici e privati
9A Pubblica Amministrazione
91 Pubblica amministrazione, difesa nazionale e sicurezza sociale obbligatoria

9B Servizi pubblici e privati
92 Servizi d'igiene pubblica ed amministrazione di cimiteri
93 Istruzione
94 Ricerca e sviluppo
95 Sanità e servizi veterinari
96 Altri servizi sociali
97 Servizi ricreativi ed altri servizi culturali
98 Servizi personali

93A1519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, recante: «Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione».

Il decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, recante. «Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 4 del 7 gennaio 1993

93A1522

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Trieste

Con decreto ministeriale 8 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 38, sono state approvate le modificazioni agli articoli 14, 15, 18, 22 e 32 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Trieste.

93A1490

Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana, in Firenze, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1993, l'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana (Convitto ecclesiastico), con sede in Firenze, piazza S. Giovanni n. 3, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Pancani Assunta con testamento olografo in data 1° ottobre 1976 — modificato in data 14 luglio 1978 — consistente nella giacenza in un conto corrente (n. 15.244/00) presso la Cassa di risparmio di Firenze, agenzia n. 5, intestato a Pancani Assunta, ammontante a L. 15.747.508 e in B.O.T. (buoni ordinari del Tesoro) per L. 100.000 000, come da verbale 10 aprile 1990, repertorio n. 5014/1740, ricevuto dal notaio dott. Bernardo Basetti Sani Vettori.

93A1491

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di consumo fra il personale delle cartiere Miliani», in Fabriano.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993 il dott. Paolo Guerra è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa di consumo fra il personale delle cartiere Miliani», con sede in Fabriano (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 marzo 1969 in sostituzione del sig. Alfonso Lucchetti, revocato.

93A1523

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n 136 del 13 maggio 1990), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana

Art 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Art. 2.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: del 60% all'80%;

Malvasia del Chianti: fino al 10%;

Chardonnay: fino al 10%;

Grechetto: fino al 10%;

altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per le province di Arezzo e di Siena, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte S. Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino «Bianco Vergine Valdichiana».

Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 75 per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino

Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470, e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534, e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, il Topo e Santo Stefano.

Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e per quota 307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, Casa Materna, quota 296, quota 285, Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e attraverso una mulattiera raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quote 501, 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496, 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, quote 441, 439, I Capuccini, quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359, 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502, giunge a Bulciana di Sotto.

Da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per questo ultimo fino al podere Le Bruciate quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, Casa Montanare, quota 518 e incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località di Borghetto, Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva; la delimitazione segue questa strada in direzione del podere S. Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale Maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena.

Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al Ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e Casa Marchi.

Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte S. Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, Casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano, Ponte alla Nave, quote 246, 250, Le Fosse e C. Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso:

a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (a quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251).

Da qui, verso est, per il rio Quarata, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246.

Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere la Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere S. Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253, 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246, 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere la Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere unicamente utilizzato il mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto con lieve retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille.

La tipologia «Spumante», oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovrà avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo totale di 11%.

È prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovrà avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo ma con l'aggiunta al sapore della dizione «o leggermente amabile».

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto» e simılari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo o non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — compresi nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica «Valdichiana» è riservata esclusivamente al vino che risponde alle condizioni di produzione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

93A1492

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Franciacorta».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Franciacorta», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Franciacorta»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Franciacorta» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Franciacorta» bianco e spumante devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni Pinot bianco e/o Chardonnay.

Per il «Franciacorta» spumante e il «Franciacorta» rosato spumante sono ammessi, congiuntamente o disgiuntamente, anche il Pinot grigio ed il Pinot nero fino ad un massimo del 15%.

La presenza del Pinot nero, nella misura massima del 15% è indispensabile per il vino base spumante rosato.

Il vino «Franciacorta» rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Cabernet franc.: 40-50%;

Barbera: 20-30%;

Nebbiolo: 15-25%;

Merlot: 10-15%.

Possono inoltre concorrere alla produzione del «Franciacorta» rosso anche uve provenienti da vitigni raccomandati o autorizzati, a bacca rossa, per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Franciacorta» è così delimitata:

«Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare il confine del comune di Gussago sulla statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla statale Bergamo-Brescia fino in località Scuole. Da qui prende la statale a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue il crinale della collina di S Anna in direzione nord-est passando per le quote 209, 206, 220, 148, 217, 157, 202, 157 fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione di Cellatica. Quindi Cellatica ed ancora Gussago, innestandosi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione del confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva del lago fino a Paratico».

Nella zona sono compresi i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Polaveno, Brione, Ome, Monticelli Brusati, Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Paderno, Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo e parte del comune di Brescia; nonché il territorio che si trova a nord della statale Bergamo-Brescia dei seguenti comuni: Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago, S. Martino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Franciacorta» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferite alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad un'altitudine non superiore a 400 m s.l.m.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Franciacorta» non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura principale. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Qualora la resa unitaria di uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Franciacorta» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,00 per cento; al vino DOC «Franciacorta» rosato spumante un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5 per cento; al vino DOC «Franciacorta» rosso un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5 per cento.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 ma, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, anche nell'ambito dei territori dei comuni di: Sulzano, Sale Marasino, Gardone Val Trompia, Sarezzo, Villa Carcina, Concesio, Collebeato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Castelli Calepio, Credaro, Sarnico, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologner, Brescia.

La denominazione di origine controllata «Franciacorta» spumante e «Franciacorta» rosato spumante può essere utilizzata soltanto per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini siano effettuate nell'ambito del territorio delimitato ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare e che per la spumantizzazione venga usato esclusivamente il «Metodo Tradizionale» con rifermentazione in bottiglia.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 68% per i vini DOC «Franciacorta» bianco, «Franciacorta» spumante, «Franciacorta» rosato spumante e al 70% per il vino DOC «Franciacorta» rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Franciacorta» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Franciacorta» bianco:

colore: paglierino con riflessi verdolini;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: sapido, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Franciacorta» spumante:

colore: paglierino con riflessi verdolini;

profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr/litro;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Franciacorta» rosato spumante:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr/litro;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Franciacorta» rosso:

colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane, rosso con riflessi granati se invecchiato;

profumo: fruttato, erbaceo, caratteristico che si modifica in vinoso con l'invecchiamento;

sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Franciacorta» bianco, «Franciacorta» spumante, «Franciacorta» rosato spumante e «Franciacorta» rosso, è consentita l'aggiunta, se legittima, di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonché indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

È vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.

Per il «Franciacorta» rosato spumante è ammessa anche la qualificazione «Rosé».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini «Franciacorta» bianco, «Franciacorta» spumante, «Franciacorta» rosato spumante e «Franciacorta» rosso, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

93A1493

Comunicato relativo alla circolare 1° marzo 1993, n. 368/G, con la quale si prevede che i produttori di tabacco, che intendano ottenere un certificato di coltura ai sensi dell'art. 9, par. 1, del regolamento CEE n. 3477/92, devono presentare domanda alle ditte trasformatrici, alle quali hanno consegnato il proprio prodotto negli anni 1989, 1990 e 1991.

Si rende noto che, con circolare n. 368/G del 1° marzo 1993 questo Ministero ha previsto che i produttori di tabacco, che intendano ottenere un certificato di coltura ai sensi dell'art. 9, par. 1, del regolamento CEE n. 3477/92, devono presentare domanda alle ditte trasformatrici, alle quali hanno consegnato il proprio prodotto negli anni 1989, 1990 e 1991.

Qualora i produttori risultino appartenere ad imprese che, pur avendo trasformato nel periodo di riferimento, non hanno presentato domanda di quota per il 1993 e non sono state rilevate da altre imprese, tali produttori dovranno presentare la suddetta domanda all'AIMA.

I produttori che non hanno prodotto nel periodo di riferimento, ma che intendono produrre nel 1993, devono anch'essi presentare la domanda all'AIMA.

La domanda dovrà essere redatta secondo le disposizioni e la modulistica contenute nella predetta circolare.

Il ritiro dei certificati di coltura dovrà avvenire entro il 31 marzo 1993 presso le aziende trasformatrici.

La circolare suddetta è disponibile presso gli uffici centrali e priferici per il tabacco dell'AIMA, presso le organizzazioni professionali di categoria e presso le regioni.

93A1553

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'8 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 8 marzo 1993

Dollaro USA	1577,40
ECU	1843,98
Marco tedesco	947,39
Franco francese	279,56
Lira sterlina	2276,19
Fiorino olandese	843,12
Franco belga	46,03
Peseta spagnola	13,327
Corona danese	247,07
Lira irlandese	2306 —
Dracma greca	7,018
Escudo portoghese	10,316
Dollaro canadese	1265,26
Yen giapponese	13,450
Franco svizzero	1023,82
Scellino austriaco	134,66
Corona norvegese	223,44
Corona svedese	206,06
Marco finlandese	261,94
Dollaro australiano	1112,07

93A1565

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria
architettura tecnica

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:
merceologia;
economia politica.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:
igiene.

Facoltà di architettura
progettazione architettonica (I annualità).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:
diritto processuale civile.

Facoltà di economia e commercio
geografia economica

Facoltà di medicina e chirurgia
odontoiatria conservatrice (c.I odontoiatria e protesi dentaria).
odontoiatria conservatrice (c.I odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di farmacia
chimica farmaceutica e tossicologica I.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte moderna;
storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
matematica computazionale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere
lingua russa

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1537

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Facoltà di ingegneria
scienza e tecnologia dei materiali.
fisica tecnica

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia
patologia generale.
urologia

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza
diritto commerciale

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere
storia della lingua francese

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1538

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993)

All'art. 23, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui *all'articolo 1*, ...», leggasi «2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui *al comma 1*, ...».

93A1564

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36 R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto 1, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 6 0 9 3 *

L. 1.300